

COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA DI ENNA

DETERMINA SINDACALE

COPIA

N. 63 del 09/11/2018

OGGETTO: Rinnovo incarico di esperto del Sindaco all'Ing. Guido Filippo Gagliano, ex art.14, L.R.n.7/1992, in materia di ambiente, urbanistica e lavori pubblici.

PREMESSO che il legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;

RILEVATO che l'art.14 della L.R. 26 agosto 1992, n.7 e ss.mm.ii. statuisce quanto segue:

- Consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione, per essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza;
- Prevede che il numero degli incarichi, nei comuni fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a due;
- Stabilisce che l'esperto da nominare deve essere dotato di documentata professionalità;

ATTESO che si è intendimento dell'Amministrazione Comunale continuare ad avvalersi della collaborazione di un soggetto specializzato in materia di ambiente, urbanistica e lavori pubblici che anche collabori con il personale dell'Ufficio Tecnico.

PREMESSO che:

- Con determinazione n. 599 del 31/08/2017, si è proceduto a conferire l'incarico di esperto del sindaco con decorrenza dal 01.09.2017 al 31.12.2017 all'Ing. Gagliano Guido Filippo nato ad Agira il 04.05.1950 ed ivi residente in via collegio n. 147;
- Con determinazione n. 1025 del 28.12.2017, si è proceduto al rinnovo dell'incarico di
- esperto del sindaco con decorrenza dal 01.01.2018 al 30.06.2018 all'Ing. Gagliano Guido Filippo meglio sopra generalizzato;

RITENUTO che si manifesta la necessità rinnovare detto incarico anche per l'anno 2018 per il periodo 01.11.2018 fino al 31.12.2018 per disporre di un qualificato esperto in materia di ambiente, urbanistica e lavori pubblici, al fine di meglio poter affrontare le relative specifiche problematiche;

CONSIDERATO che il professionista ha manifestato la propria disponibilità a continuare ad

espletare l'incarico in questione, al fine di mettere la sua esperienza professionale al servizio del Comune;

EVIDENZIATO che:

- L'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di che trattasi si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, unitamente al possesso di documentata esperienza professionale, e che trova fondamento in precipua norma ordinamentale della legislazione siciliana e come tale avulsa dalla sfera di applicazione dell'art.7, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001;
- Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n.27/2001, n.38/2001 e n.3555/2004), contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi di consulenza, non soggetti ad alcuna restrizione numerica;

RILEVATO che:

- La fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08);
- La Corte dei Conti Sezione Reg. Sicilia con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 L.R. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione;
- Che la Corte dei Conti Sez. Consultiva, a seguito di richiesta, in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D. Lgs. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art.14 della L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come estranea nello svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n.28/2008/SS. RR. ICONS.).
- L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa si, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrono le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa;
- Che la soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della norma (art.6 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrative tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione;
- Che all'esperto verrà corrisposto un compenso su base mensile pari ad € 833,00, onnicomprensivo di oneri, di gran lunga inferiore alla misura stabilita dall'art. 14 della L.R.n.7/92 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che alla data odierna viene rispettato il numero di 2 esperti di cui al comma 2 del citato art.14 L.R. n.7/92;

VISTO lo schema di disciplinare d'incarico opportunamente predisposto;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio in corso e pluriennale 2017/2019, esercizio 2018;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, n.267 e il vigente Statuto Comunale e Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Ordinamento EE.LL vigente nella Regione Siciliana

TUTTO ciò premesso e considerato:

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa di:

RINNOVARE ai sensi dell'art.14 della L.R. n.7/1992 e s.m.i., l'incarico a tempo determinato di Esperto del Sindaco in materia di ambiente, urbanistica e lavori pubblici, all'Ing. Gagliano Guido Filippo nato ad Agira il 04.05.1950 ed ivi residente in via collegio n. 147, Codice Fiscale GGLGFL50E04A070R, con le modalità già specificate nel disciplinare di incarico allegato alla presente;

DETERMINARE il compenso per lo svolgimento dell'incarico in €. 2.400,00 compreso di oneri fiscali e contributi previdenziali, se dovuti, nelle misure di legge per il periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018;

RICHIEDERE all'Ing. Guido Gagliano la formale accettazione delle condizioni e modalità di svolgimento dell'incarico discendente dal predetto rapporto contrattuale a tempo determinato, non costituente rapporto di pubblici impiego (comma 1 citato art.14), mediante la sottoscrizione del suddetto disciplinare;

DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi € 2.400,00 verrà impegnata con successivo provvedimento del Responsabile del Settore III "Gestione del Territorio";

DISPORRE all'Ufficio Segreteria di inviare copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio, agli Assessori, al Segretario Generale e ai Responsabili di Settori;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art.18 legge 7 agosto 2012 n.134 nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

IL SINDACO